(3 9'

A P R O

Del Principe di Palazzuolo .

NAPOLI

3

(III)

NIuno più acerbo dolore poteva maggiormente conturbare, e più atrocemente tormentar l' animo del Principe di Palazzuolo, quanto il ſentirſi accuſare, con empia, e per valerci delle proprie parole delle leggi, con nefaria impoſtura, di poco amore, e di menomato zelo per la felicità, e per la gloria dell' amabiliſſimo invitto Monarca delle Spagne, quando quì glorioſamente regnava. E quanto più ne' ſuoi doloroſi penſieri egli il Principe rammentava gli atti della ſomma clemenza di così ſavio Re, e della ſua magnanima diſpoſizione, ſempre apparecchiata a ricevere amore, e tenerezza per gli ſuoi avventurati ſubjetti; tanto più ſenſibile la ſua noja, e più angoſciato il ſuo cordoglio addiveniva. Perchè tutto rivolto l' animo ſuo a ſveller di fronte della malnata calunnia quella maſchera infame,

ſotto la quale ſi naſconde, non leggieri alleviamento ritrova al ſuo affanno, ſcorgendo coloro, a' quali è ſtato commeſſo il giudizio della ſua cauſa, eſſer tutti gravi, e venerandi Senatori, la cui fede, la cui dignità, la cui religione fanno sì, che degnamente poſſanſi Giudici Caſſiani chiamare. Ma poichè inteſe, che D. Ferdinando di Leon era ſtato in queſta cauſa deſtinato avvocato fiſcale, quantunque egli conveniſſe collo intero pubblico, di eſſer queſto Miniſtro di animo avvenente, e di alto intendimento, ed oltre a ciò, di lodevole, e di amabil coſtume, quanto altri foſſe mai; tuttavolta non ſenza ragione cominciò a temere. Egli il Principe era ſtato di freſco aſſicurato, che da più tempo nacque nell' animo di coſtui, quaſi per retaggio, capital nimiſtà, ed acerbo odio colla famiglia de' Principi di Scilla. E che altro è la nimicizia, ſe non ſe: *Ira, ulciſcendi tempus obſervans* (1)? Quindi avviſato da' ſuoi procuratori delle maniere, che l' avvocato fiſcale, incamminando queſto giudizio, avea tenute, il ſuo timore addivenne certezza; perchè, ſenza frapporvi in mezzo dimora, ordinò al ſuo figliuolo il Duca della Guardia, che incontanente lo allegaſſe a ſoſpetto. Queſta ſoſpezione adunque per ordine ſovrano dobbiam noi ora, come que', che già avvocati della cauſa eravamo, contra noſtro grado difendere: che perciò ci converrà ragionare, e ſcriver non volentieri, ma per compier noſtro dovere, nè di quello, che ci piacerebbe, ma di quello, che è neceſſario. Prima non però di entrare in materia, del tutto è uopo rib-

(1) *Cicer. Tuſc. 4. cap. 9.*

ribattere una oppoſizione, che i noſtri avverſarj facendoci, tanto ſe ne ſon compiaciuti, che con ſupplica l' han ben anche rappreſentata alla M. S., luſingandoſi, che per eſſa ſi aveſſe dovuto a trattenere il legittimo corſo dell' allegata ſoſpezione. Eſſi dicono, che l' avvocato fiſcale di Leon, come ſorrogato ad un Conſigliere aggiunto, che era nella cauſa, che ſi agita tra eſſo il Principe di Palazzuolo, e la Ducheſſa di Noja, abbia in quella dato il ſuo voto; e che dopo il primo decreto ſarebbe intervenuto, anche decidendoſi in grado di nullità, ſe alcuni impedimenti non ne aveſſero fraſtornata la deciſione. A ſoſtenerſi il quale aſſunto, ſentiam dire, che ſi alleghi una prammatica, che non poſſa più ricuſarſi quel giudice, che ſia una volta intervenuto a decidere in qualunque cauſa di colui, che voglia aveſſe di ricuſarlo. Noi non ſappiamo, com' eſſi ſi poſſan di tanto luſingare; imperocchè prammatica, che queſto caſo decida, per quanto è a noſtra notizia, noi non ne abbiamo; anzi crediamo ancora non poterci eſſere, da che può bene avvenire, che un giudice ſoſpetto in una cauſa, poſſa intervenire in un' altra del medeſimo litigante, ſemprechè non ſieſi detto nel decreto, con cui venne dichiarato ſoſpetto, che ſoſpetto debba eſſere in tutte le cauſe di colui riputato. La prammatica (1), che unicamente abbiamo, riſguardante queſto oggetto, ſtabiliſce, che il giudice, che abbia in prima iſtanza dato il ſuo voto, non poſſa più allegarſi a ſoſpetto, trattandoſi nuovamente la medeſima cauſa in grado di rimedio legale; ſempre-

(1) *Pragm.* 15. §. 7. *de ſuſpicion.*

chè non però la cagione della ſoſpezione non foſſe nata dopo fatta la prima deciſione. Ma che perciò? Noi non ſiamo in queſto caſo: ſiamo bensì nel caſo di due cauſe diverſe; e quel che è più, ſiamo in una cauſa criminale di graviſſima importanza, che, per non dir altro, quando reo ne foſſe il Principe di Palazzuolo, che innocentiſſimo n'è ſenza dubbio niuno, ſarebbe certamente cauſa d'infamia di tutta la famiglia ſua; laddove la cauſa colla Ducheſſa di Noja è una cauſa civile, e di leggieriſſima importanza. Or tutti gli ſcrittori, che la ſuddetta prammatica comentano, tutti convengono, che quella diſpoſizione ha luogo unicamente nelle cauſe civili, non già mai nelle criminali; ed ha luogo nella medeſima cauſa, dove il giudice abbia in prima iſtanza votato, non mai in due diverſe cauſe, ſecondochè il caſo noſtro è. Il Coſtanzo (1), dotto interprete delle prammatiche noſtre, così anch'egli ne fa ſapere: *Diſponitur, quod judex, qui non fuit allegatus ſuſpectus in prima inſtantia, nequit removeri in gradu appellationis, reclamationis, aut reſtitutionis in integrum, quia recuſationi renunciaſſe videtur, niſi cauſa de novo ſuperveniat. Verum hæc diſpoſitio non habet locum in cauſis criminalibus, ſed tantum in civilibus*; allegando molti giuriſti in ſua conferma. Sentali in oltre, come il Prato (2) ragionò: *Supereſt modo, ut occurramus motivo excitato per unum ex Dominis votantibus deſumpto* ex Pragm. 15. de ſuſpic. Official. §. 7. *ubi ita diſponitur*. Ordiniamo di più,

(1) *In d. Pragm.* 15. §. 7.
(2) *Diſcept. vol.* 4. *cap.* 47. *n.* 30. 37. *&* 40.

più, che quelli giudici, che non ſaranno ſtati dati per ſoſpetti nella prima iſtanza, non ſi poſſano allegare per ſoſpetti nella cauſa di appellazione, o reclamazione, o di nullità, o di reſtituzione *in integrum adverſus ſententiam*, eccetto ſe la cauſa ſopravveniſſe di nuovo, ed allora ſi poſſa proponere: *Sed verbis Pragmaticæ diligenter perpenſis, luce clarius enitescat obicis evaſio, quia Pragmatica prædicta non fuit locuta in cauſis criminalibus; ſed tantum in civilibus, ideoque extendi non poteſt, quia eſt ſtricti juris, & odioſa ad* text. in l. commodiſſime. ff. de liber. & poſth. auth. quas action. C. de ſacroſ. Eccleſ. l. quod vero, ff. de leg. Covarruv. lib. 1. variar. cap. 11. n. 5. Vaſques de leg. ſucceſſ. §. 22. n. 120. *Et eo magis, quia panalis, & odioſa, ideoque non extendenda*. Reg. Rovit. in pragm. 1. de aſſaſſinio n. 121. *ubi allegat.* Afflict. deciſ. fin. n. 6. Illuſtr. March. Ramont. Præſes S. C. in 2. contr. forenſ. cap. 90. n. 14. *Unde apparet objectum de Pragmatica noviter excitatum non obſtare*. Ed in fatti in quella cauſa fu ammeſſa, e militò la ſoſpezione.

Ma di più la prammatica ragiona delle ſentenze, non già di altra ſpezie di decreti; e perciò ad altra ſpezie di decreti non dee allargarſi. Così ne inſegna lo ſteſſo Prato (1), che dice: *Modo ad exuberantiam ſubnectimus, quod dicta Pragmatica loquitur expreſſe in ſententia, ibi*, nella cauſa di appellazione, o reclamazione, o di nullità, o di reſtituzione *in integrum adverſus ſententiam, non igitur locuta fuit de*

(1) *Loc. cit. cap.* 48. *n.* 7.

decreto interlocutorio, quo in caſu nos ſumus, & clarum eſt in jure, quod nemini licet aſſercre id, quod Pragmatica non dixit, uti de ſtatuto loquentes poſteritati tradidere Tiraquel. &c. Or la cauſa, in cui lo avvocato fiſcale di Leon votò, e dovea poſcia votare, non già fu la cauſa principale, la quale con ſentenza del S. R. C., paſſata in giudicato, era ſtata deciſa prima del ſuo intervento; ma trattavaſi di alcuni incidenti, nati per la eſecuzione della ſuddetta ſentenza. Nè dee tralaſciarſi di dire, che, quando l' avvocato fiſcale di Leon fu ſurrogato allo aggiunto in quella cauſa, il Principe di Palazzuolo era nelle Calabrie, ed il ſuo proccuratore, come trattavaſi coſa di pochiſſimo momento, e di niuna importanza, non curò di avviſarnelo: nè egli, ancorchè l' aveſſe ſaputo, avrebbe penſato mai di allegare a ſoſpetto un Conſigliere per coſa così leggieri, che certamente non ne meritava la pena. Quello non pertanto, che merita ſeria rifleſſione, ſi è, che di queſta nimicizia capitale, e della ſua cagione, niente prima ne ſapeva il Principe di Palazzuolo, che quaſi ſempre è vivuto ſeparato, e lontano da ſuo padre, il Conte di Sinopoli, e Principe di Scilla; e queſta ignoranza eſclude ogni pregiudizio, che poteva avvenirgli di ogni qualunque atto, che aveſſe mai fatto. Il dottiſſimo Strichio (1) così ne avverte: *Vel ſi cauſa ſuſpicionis ante litem conteſtatam fuerit ignorata, modo hanc ignorantiam, tamquam in animo conſiſtentem, juramento probaverit.* E ma-

(1) *Vol. 4. Diſput. 17. de ſuſpic. circa judic. n. 38.*

magiſtrevolmente il Prato (1) ne fa ſapere: *Nec faceſſit negotium, exemplum D. Conſiliarii Thomæ de Aquino, nam ibi non conſtabat ex actis de affinitate cum Regente Galeota, ideoque, ſtatim ac Baroni Caſalis novi de ea innotuit, illam infra terminum propoſuit, & licet ortum habuiſſet per antea, tamen, quia ex poſt facto ad cognitionem recuſantis pervenit, merito fuit admiſſa.* Argumento text. in l. non diſtinguemus. §. cum quædam. ff. de recept. arbitr. gloſſ. in l. 2. verb. cavere. C. de Conſort. ejuſd. litis, & in cap. inſinuante, verb. conſenſerint, ubi gloſſ. de off. Judic. delegat. ibique Abbas n. 10. cap. ſi quis Epiſcopum. §. exceptio 3. qu. 6. l. apertiſſimi, ubi Gloſſ. verb. recuſare, ibique Salicet., Paul. de Caſtro, Jaſon, & alii C. de judiciis. *Ad effectum namque opponendi ſuſpicionem idem eſt de novo competere, & de novo in notitiam venire.* d. Cap. ſi quis Epiſcop. §. except. 3. qu. 6. & gloſſ. verb. recuſet. Cap. ſtatutum. §. cum autem, *ubi* DD. de reſcript. in 6. *cum aliis adductis per* Cardoſ. in ſumma, ſeu prax. Judic. & Advocat. n. 3. & faciunt tradita per Covarruv. practicar. cap. 26. n. 3. Mynſinger. obſerv. 59. n. 22. cent. 4. alioſque adductos per Maſtrill. dec. 251. n. 69. Vegniam dunque alla cauſa. La qual coſa facendo, cominceremo dalla cagione della nimicizia, che ben fu queſta.

Il Preſidente onorario della R. C. della ſommaria D. Melchiorre di Leon, padre del preſente avvocato fiſcale, eſſendo percettore della Provincia della vicina

(1) *Diſcept. vol. 2. cap. 16. n. 9.*

cina Calabria, fu nell' anno 1738. incaricato per ordine reale dell' amministrazione del jus proibitivo delle *neviere* di entrambe le Calabrie; ond' egli a farsi grandissimo merito col Fisco, perchè potesse alla meta degli ambiziosi suoi desiderj pervenire, imprese di soggettare al dazio della neve le *neviere* feudali, che nella lontana Calabria avean sempre goduta immunità, e franchigia. E tanto riscaldossi in questo suo progetto, e tanto in esso si accese, sperandone dalla felice riuscita non ordinarj vantaggi, che propose alla general Soprantendenza di farne il tentativo, e la pruova a sue proprie spese, volendo che tutto l' utile, che tratto se ne sarebbe, fosse intieramente del Fisco. Ma sua disgrazia volle, che il Principe di Scilla, che molte *neviere* feudali in quella Provincia possedeva, seguíto eziandío da altri Baroni, facendo testa, ed opponendovisi, si adoperò in guisa, che vano al novello amministratore, e del tutto inutile ogni sforzo riuscì. Quanta rabbia, e quanto dolore ciò arrecasse al Presidente di Leon, che vide in sul nascere tutte le sue più lusinghiere speranze recise, non è da immaginare; onde pieno di dispetto, e d' ira contra il Principe di Scilla, allacciossselo, come suol dirsi, al dito. Ed in fatti non tanto nell' anno 1747. fu egli creato dal Re ispettore delle miniere di ambedue i Regni, Napoli, e Sicilia, che pieno di stizza, e di mal talento, inventando, che nel tenimento di Sinopoli si nascondesse ricchissima miniera d' oro, con profondi lunghissimi cavamenti devastò tratto vastissimo di quel terreno, in tal guisa, che gran parte di esso, rendendosi di difficilissimo ristoro, fa

an-

ancora al preſente doloroſo ſpettacolo a tutti coloro, che bazzicano quelle contrade.

Ma foſſe piaciuto a Dio, e quì terminato foſſe il furore del Preſidente di Leon. Nell' anno 1750. egli andò fantaſticando nuova maniera da fare aſſai più acerba vendetta del Principe di Scilla. Con un' anonima denunzia alla general Soprantendenza, finſe, che un gran contrabbando di ſeta ſi foſse commeſſo in Scilla; ed eſpoſe, che, poichè ſi trattava di perſone prepotenti, era meſtieri, che ſe ne commetteſſe la informazione al Preſidente onorario di Leon, altrimenti niente di quel contrabbando ſi ſarebbe appurato. Fu dunque a lui commeſſa, giuſta l' anonima dimanda, la informazione. Che non fece egli per poter rubricare, ſiccome rubricò, l' agente generale del Principe di Scilla D. Michelangelo Caracciolo? Quanto ſi adoperò per far comparire, che il contrabbando ſi era commeſſo nella Melía, villa di piacere del Principe? Egli sì fattamente moſtrò lo intenſo odio, ed il fervente livore contra il Principe di Scilla, che obbligollo, per opporſi a così furioſo torrente, di portarſi di perſona in Napoli. Quì giunto, facendo conoſcere le maniere irregolari, ed aſtioſe, colle quali il Preſidente di Leon eraſi condotto, e tuttavía ſi conduceva, e facendo ancora ricorrere gli amminiſtratori delle doane di Reggio, ottenne per la Segretería di Stato, che dall' eccellentiſſimo ſignor Marcheſe Fogliani ſi eſercitava, che ſi commetteſſe informazione a D. Vincenzio Natoli, Miniſtro dell' Azienda in Meſſina, intorno alle ſregolate procedure del Preſidente di Leon. Ecco il tutto cambiato d' aſpetto.

Il

Il Preſidente di Leon, che così ferocemente cercava contra il Principe di Scilla vendicarſi, veggendo, che peſſimo partito ne avea, tutto ſi volſe a fare impegnare il Principe di Scilla, perchè deſiſteſſe da quella impreſa, in cui era entrato. Qua' mezzi di amici non ſi adoperarono a poter tanto conſeguire? In fine ſi diſpoſe ben anche l' odierno avvocato fiſcale, figliuolo del Preſidente, di portarſi egli di perſona in caſa il Principe, che abitava nella ſtrada di Chiaja, pregandolo a ceſſare dalla premura, in cui eraſi meſſo. Ma venuta la informazione del Miniſtro Natoli, con Diſpaccio del Marcheſe Fogliani fu queſta mandata alla Segreteria della reale Azienda, con ordine di rimetterla in Camera, perchè quel Tribunale ne conſigliaſſe il Re. Ma odiſi di grazia ciò, che diceſi in oltre nel Diſpaccio: *Comandandomi S. M. avvertire V. S. Illuſtriſſima con queſta occaſione, come eſeguiſco, che è ſua Real volontà, che quando alla Soprantendenza generale della Reale Azienda le occorre in avvenire commettere informazioni di contrabbandi, o di qualſivoglia altra materia, non ſi prevalga più del riferito Preſidente de Leone, per eſſere molto ineſperto per il diſſimpegno di ſimiglianti incumbenze, e che in ſuo luogo potra fidarle o al Governadore politico della Città di Reggio, o ad alcuno Miniſtro dell' Udienza di Catanzaro.*

Noi non ſapremmo ora in altra maniera meglio ſpiegarci, che colle parole medeſime dell' Arioſto, laddove dice: *Qual duro freno, o qual ferrigno nodo, Qual, s' eſſer può, catena di diamante, Farà, che l' ira ſervi ordine, e modo?* E certamente è da crederſi

derſi, che il Preſidente allora, tutto d' odio infellonito, arſe di rabbia ſmoderata immenſa. Ma la cagione del cieco fervente cruccio divenne maggiore, e di più efficacia, quando al Preſidente di Leon fu tolta la iſpezione delle miniere, credendo egli, che tanto eſtremo male unicamente per opera del Principe di Scilla gli foſſe addoſſo piombato. Di quanto abbiam narrato, abbiam chiariſſime pruove dagli atti della Soprantendenza, allorchè ſi diede, ſecondochè ſi è detto, l' amminiſtrazione delle *neviere* al Preſidente di Leon. Perſiſtono ancora oggi gli ſcavi fatti di ſuo ordine nel feudo di Sinopoli. Vi ſono gli atti della informazione, che egli preſe del preteſo contrabbando di ſeta, commeſſo in Scilla. E vi ha il Diſpaccio del Marcheſe Fogliani, col quale mandò in Soprantendenza la informazione del Miniſtro dell' Azienda di Meſſina Natoli. Ma tanta pruova in queſti caſi non abbiſogna, giuſta lo inſegnamento del Prato (1): *Nec aliunde præfati DD. moti fuerunt ad id afferendum, niſi ex tex. in l. apertiſſimi, C. de judic., ubi Gloſ. in verb. libello. l. 1. C. ubi pupill. educ. deb. cap. ſuſpecti 3. quæſt. quibus cavetur nil periculoſius in judiciis, quam coram ſuſpecto Judice litigare, ſolent enim inde ſequi triſtiſſimi eventus, Pariſ. de Put. de Sindic. verb. ſuſpitio n. 12. Giurb. dec. 84. n. 1. Greg. Lopez in jure ſeptem partito, l. 22. tit. 4. par. 3. Fontan. dec. 1. n. 1. par. 1. iterum Giurb. conſ. crim. 13. n. 7. inquiens ſufficere inimicitiæ, vel odii cauſam ſubeſſe, etiam ſi odium non probetur, & conſ. 37. n. 22. bene Reg. Sanſelic. in*

(1) *Diſcept. vol. 4. cap. 47. n. 12.*

in d. ſect. 40. n. 13. Reg. Rovit. in pragm. 15. de ſuſpit. Official. Larath. conſ. 32. qui decretum Collateralis Conſilii affert, ibique D. Reg. Sanfelic. determinationem ſimiliter affert, & Nos alias binas judicaturas revidendas reddimus ex Fontan. dec. 14. n. 25. & ſeq. ſubdens bis vidiſſe de hujus ſuſpitionis ſpecie in Senatu actum, & ſemper fuiſſe contra recuſatum determinatum; & in Regno tres alias afferimus, unam de qua apud D. de Ponte d. dec. 30. aliam, in recuſatione propoſita pro parte Ill. Ducis Perdiſumi contra Conſiliarium Paulum Staibanum, & tertiam in recuſatione a Me propoſita in perſonam Conſiliarii Franciſci Rocco in Juncta bonorum vacantium, exiſtente Junctæ Præpoſito Spectab. Domin. meo Regente Ulloa, nunc Sacr. Conſ. Præſide.

I. Capo. A chiunque i ſoprannarrati fatti ſon noti, niuna maraviglia ha recato il ſentire, che l' avvocato fiſcale di Leon, udendo che l'anno paſſato otto padroni di barche della Città di Scilla eran venuti per querelare preſſo la M. S. il Principe di Scilla, grandiſſimo piacere ne ſentiſſe nell' animo, e che ſi diſponeſſe a far tutto, quanto per lui ſi poteva, a pro di coſtoro, purchè in danno, ed in pernizie del Principe di Scilla tornaſſe. Quindi, non tanto S.M. deſtinò l' Uditore Orilia a prendere informazione ſopra il ricorſo degli Scillitani, che cominciò a ſentirſi, che l' avvocato fiſcale non mancò di aver di continuo ſeſſioni coll' avvocato de' ricorrenti, e maſſimamente col P. Antonio Minaſi, dell' Ordine de' Predicatori, che quegli Scillitani avea colle ſue cabale, e co' ſuoi raggiri ſaputo sì fattamente prendere, che gli coſtrinſe a ricorrere contra il Barone, facendoſi egli capo, e di-

e direttore di così magnanima impresa. Ed in fatti non tanto giunse la informazione, già compilata dall' Uditore Orilia, e rimessa al Tribunale della R.C., che, poichè per forte sciagura trovavasi, che avvocato fiscale di quella Provincia era D. Giuseppe Caravita, si diè, senza frapporvi minima dimora, supplica alla M. S., che in questa causa si fosse degnata di farci intervenire ambedue gli avvocati fiscali. Fatto è cotesto, che ben dimostra quanta stabile confidenza avea già messa nell' Avvocato fiscale di Leon il P. Minasi. Nè di ciò deve alcuno incolpare, nè biasmare la persona dell' avvocato fiscale, la quale di lodevoli costumi ornata, e di più altre chiare, e nobili virtù dotata, è molto da esser da ognuno commendata, ed esaltata senza alcun fallo, nè noi il vorremmo altrimenti fare; ma diremo questo, che l' umana fragilità ci rende troppo al di sotto del desiderio, e del piacere della vendetta, il quale di continuo ci rivolge a suo talento, e quasi ci trascina, dove la sua violente brama agogna di pervenire. Questo ricorso adunque, che il suo intervento dimandava, fu rimesso per informo al Tribunale della R. C.. Mal soffriva non pertanto lo indugio il mal conceputo desiderio della vendetta; perchè l' avvocato fiscale, quantunque non ancora di sua incombenza fosse, non tralasciava tentare, per quanto era in lui, di far che le cose riuscissero a seconda di quel, che concertato si era tra essolui, ed il P. Minasi; che, se svelatamente queste parti non faceva, era per meglio riuscire nell' opera. In questo giunse in R. C. nn ricorso dal Principe di Palazzuolo, dato alla Maestà del Sovrano, in cui si esponeva,

che

che i ricorrenti Scillitani aveano impetrato, che il Principe di Scilla, ed il ſuo figliuolo, il Principe di Palazzuolo, deſſero parola regia di non offender loro, loro non baſtando, che foſſero ſtati ſottratti dalla giuriſdizion baronale. Diceaſi in oltre, che eſſi ottennero gli ordini, che le dimandate parole regie ſi deſſero; e che eſſo il Principe di Palazzuolo, nel tempo ſteſſo, che a dimoſtrare quella cieca ubbidienza, che è dovuta agli ordini del Sovrano, non indugiò punto a darla, ricorreva anch' egli alla clemenza Sovrana, ed eſponendo, che non avendo egli niente di comune cogl' intereſſi del padre, giuſto non era di rimaner così legato colla data parola regia; onde ſupplicava eſſerne ſciolto. Fu queſta dimanda rimeſſa, ſecondochè abbiam detto, al Tribunal della R.C. per ſentirne il parere. Non potendo l' avvocato fiſcale di Leon niente operare a pro de' ricorrenti, s' ingegnò non oſtante far sì, che il Tribunale indugiaſſe a darne il ſuo parere, ſperando, che preſto ſi ſarebbe disbrigata la conſulta ſulla dimanda de' ricorrenti, che in queſta cauſa operaſſe anch' egli unitamente coll' avvocato fiſcale D. Giuſeppe Caravita. Mentre le coſe erano in queſto ſtato, il Principe di Scilla dimandò nella real Camera di S.Chiara, che la ſua cauſa doveſſe rimetterſi nel S. R. C., da che tutti que' capi, che i ricorrenti avean dedotti, ſi ritrovavan dedotti nel S. R. C. fin dall' anno 1556., e ſopra di eſſi molte provvidenze ſi eran date da quel Tribunale. Ottenne egli dalla real Camera la ſolita decretazione, che s' intimaſſe alla parte.

II. Capo.

L' avvocato fiſcale D. Giuſeppe Caravita fece iſtanza, che ſi ſentiſſe il Tribunal della Camera; il quale cer-

certamente non poteva ſentirſi, ſe non ſe per mezzo di una relazione. Perchè la real Camera conſigliò S. M. di ordinare la richieſta relazione al Tribunale della regia Camera; così fu fatto per la Segretería di Stato, riſguardante la reale Azienda, per avviſo della Segretería di Stato, riſguardante la giuſtizia.

Andato queſt' ordine nella R. C., non potè l' ira concitata dal piacere della deſiderata vendetta dello avvocato fiſcale di Leon più contenerſi tra que' limiti, che fin allora la ſua prudenza aſſegnati le avea: e perciò non ricusò egli d'incaricarſi di fare la dimandata relazione: e poſteſi in mano tutte le ſcritture, indugiò niente meno che otto meſi a dar fuori la ſuddetta relazione, aſpettando ſempre tempo opportuno da poter far colpo, ſecondochè egli deſiderava. Ed in fatti avendo proccurato, che veniſſer di Calabria moltiſſimi Scillitani; giunti coſtoro, fece sì, che andaſſero tutti a' piedi del Re a far novelli ſchiamazzi, e con novella ſupplica dimandare, che non altro, che il Tribunal della R. C. dovelle procedere; da che da quello unicamente potevano ſperare, che la giuſtizia lor ſi faceſſe. Ecco il tempo proprio di mandar quella relazione, che otto meſi prima ſi era richieſta, perchè ſi propoſeſſe unitamente col memoriale degli Scillitani, mentre che ſi ſperava, che l' animo del Sovrano da' pianti, e da' lamenti loro foſſe pur rimaſo in qualche maniera commoſſo.

Queſta occulta induſtria, che può a molti in qualche parte eſſer poco chiara, e per la ſua ſottigliezza, e profondo ſenſo non così compiutamente inteſa,

non tralaſcia di fare agl' intendenti ſovvenire di quella ſentenza (1), da tutti riſaputa, che *Injuſti ſunt qui plus ſumunt, quam oportet*: e nel tempo ſteſſo non dimoſtra ella forſe l' acceſo talento di aprirſi il campo l' avvocato fiſcale a quella vendetta, che con iſtimoli continui gli pungeva il cuore di vendicar la ingiuria, che credea eſſere ſtata dal Principe di Scilla fatta al padre ſuo? Senza che l' aver meſſo eziandío tanto indugio a compier quella relazione, che agio diede a' ricorrenti di far tutte quelle parti, che fecero, perchè la cauſa rimaneſſe in R. C., ov' egli ſperava poterci intervenire, giuſta la dimanda già fattane, non dimoſtra egli aſſai manifeſtamente qual foſſe l' animo ſuo? Chi non ſa, ove quaſi per forza la nimicizia, e l' ira ci trae, ancorchè ad occhi aperti veggiamo, quanto ſconce ſieno quelle coſe, alle quali eſſe ci ſtimolano? Bene eſpreſſe queſta umana infermità Euripide nella favola di Medea, alla quale fa dire: *So bene a quale opra ſpietata Per accingermi ſon; ma dallo ſdegno, Che agli uomini è cagion di mali immenſi, Rimane il mio volere oppreſſo, e vinto.* Veggaſi dunque con quanta ragione il Principe di Palazzuolo ha allegato a ſoſpetto l' avvocato fiſcale, capitale nimico di Caſa ſua, che non tralaſcia modo da poter vendicare la ingiuria, che ha creduto per cagione del Principe di Scilla avere il padre ſuo ricevuta. Ed a meglio conoſcere quanta ragione aveſſe egli di non volerlo fiſcale nella ſua dilica-

(1) *Grot. adnotat. in Epiſt. 2. ad Corinth. cap. 12. v. 12.*

catiſſima cauſa, ove ci va intereſſato, non che la roba, e la vita, ma tutto l' onor ſuo, e di ſua troppo riſpettabil famiglia, ricordianci della belliſſima lettera, che allo Imperador Michele ſcriſſe il ſommo Pontefice Niccolò (1), allegando gl' illuſtri eſempj del famoſo Veſcovo di Ancíra S. Attanaſio, che sì felicemente combattè, per iſtabilire la divinità del Verbo, e dello Spirito Santo, e di S. Giovanni bocca d' oro, dicendo: *Hinc Sanctus Athanaſius inimicorum ſæpe declinavit inſidias: Hinc Sanctus Joannes os aureum Concilii contra ſe congregati renuit intrare Collegium.* E ricordianci altresì di quanto ragionò in Senato Ceſare, il quale tra le belliſſime, e nobili cognizioni, che avea, feliciſſima era ſopra tutte le altre quella di conoſcere aſſai bene l'uomo, e ſua natura: Ceſare (2), che diſſe: *Omnes homines, Patres conſcripti, qui de rebus dubiis conſultant, ab odio, amicitia, ira, atque miſericordia vacuos eſſe decet. haud facile animus verum provident, ubi illa officiunt: neque quiſquam omnium lubidini ſimul & uſui paruit. ubi intenderis ingenium, valet. ſi lubido poſſidet, ea dominatur; animus nihil valet.*

Ma ſe a grandiſſima ragione il Principe di Palazzuolo ha ricuſato l' avvocato fiſcale di Leon, a grandiſſima ragione per aperta diſpoſizion di legge l'avvocato Fiſcale di Leon non può nella ſua cauſa da fiſcale intervenire. Noi tralaſciamo per poco ciò, che Calliſtrato (3) in ſua legge diffinì, dicendo:

(1) *Can. 15. cauſ. 3. quæſt. 5.*
(2) *Apud Salluſt. in bello Catilin.*
(3) *L. 47. D. de Judic.*

do : *Obſervandum eſt, ne is judex detur, quem alterà pars nominatim petat, id enim iniqui exſempli eſſe, D.Hadrianus reſcripſit*. Ed in fatti non ſono ſtati eſſi i ricorrenti Scillitani, che han dimandato alla Maeſtà del Re, che l' avvocato fiſcale di Leon interveniſſe nella lor cauſa da fiſcale, non già ſolo, come al preſente fa, che a tanta intollerabile sfrontata audacia, comechè di queſta difetto non ne aveſſero, pur giunger non ſeppero, ma unitamente col fiſcale D. Giuſeppe Caravita? Ricordianci, che la Maeſtà del Re non volle loro accordarlo; ma volle averne il parere del Tribunale della regia Camera. Se queſto ſi foſſe fatto preſente a S. M., allorchè ſi degnò formare la Giunta, non avrebbe ella al ſicuro nominato per fiſcale di queſta l' avvocato fiſcale di Leon. Mettiam dunque da un de' lati l' apertiſſima legge, che Calliſtrato dettò; e ſentiamo quel che Ulpiano (1) ſtabilì. Egli dice: *Nec ferendus eſt procurator, qui ſibi adſerit procurationem: nam hoc ipſo ſuſpectus eſt, qui operam ſuam ingerit invito*. Non è ſtato l' avvocato fiſcale di Leon, che ſi è data la briga di ſcriver le relazioni, ordinate alla regia Camera, non eſſendo egli di quella cauſa il fiſcale? Sentaſi di grazia il noſtro Rovito (2): *Immo etiam ſi ab initio Judex pertinaciter aſſumeret ſibi cauſam, ingerendo ſe animoſe ad judicandum, ex hoc redditur ſuſpectus, nam videtur conſtituere ſe adverſarium, & erit tunc illa cauſa ſua propria, ita per eumdem* tex. *tradit explicite* And. in C. *ſeu* §. *habita, poſt num.* 16. verſ. item ſi Judex pertinaciter,

(1) *L.* 25. *D. de procurat. & defenſor.*
(2) *Sup. Pragm.* 1, *de ſuſpicion. n.* 46.

ter, de ſtatut. & conſuet. contra *libert. Eccl.* Ed indi (1): *Nam tunc affectatio Judicis eſt juribus exoſa, & exprobanda, quando pars ante cauſam commiſſam procurat, ut illa certo Judici committatur, & hoc eſt affectare Judicem, & in his terminis procedit* tex. in d. l. *obſervand.* E finalmente (2): *Et ultra ſupradictas cauſas ſpecificatas eſt advertendum, quod ſi Judex non expectat ſibi proceſſum aſportari, ſed illum ſua ſponte quærat, & aſportari procuret, hæc erit juſta cauſa ſuſpitionis, ut notat* Cravet. *conſ.* 270. *n.* 2. Nè ci ſi dica, che laddove il Rovito ragiona di giudice, noi ſiamo in caſo di un avvocato fiſcale; concioſſiachè anche in queſti caſi l'avvocato fiſcale ſi è allegato a ſoſpetto, e quel che è più, eziandío nelle cauſe civili. Fu tanto ſolennemente deciſo dal trapaſſato Collateral Conſiglio: e ſentaſi di grazia il fatto, non colle noſtre, ma colle ſteſſe parole del medeſimo Rovito (3): *Verum ex hac pragmatica eſt notandum, quod poſſunt recuſari nedum Judices, ſed etiam Advocati Fiſcales, de quibus fit expreſſa mentio in hac pragmatica, quamvis non ita de facili, prout Judices, nam* Boer. deciſ. 258. n. 8. *admittit has recuſationes in Advocato Fiſci, quando eſſet de conſilio partis adverſæ, cui poſſet ſecreta pandere, & revelare, & hoc volui adnotare, nam alias fuit magnopere diſceptatum in Collaterali Conſilio, junctis ſupremis hujus Regni Tribunalibus in cauſa ſucceſſionis Principis Biſiniani, an D. Ferdinandus Sanſeverinus Comes Saponariæ potuiſſet recuſare*

(1) *Num.* 85.
(2) *N.* 61.
(3) *Sup. Pragm.* 5. *eod. tit. n.* 2.

Advocatum Regii Patrimonii , eo quod per literas privatas tranſmiſſas a Magno Comeſtabulo Caſtellæ Præſidente Supremi Conſilii Italiæ apud Catholicam Majeſtatem huic Regni Proregi prætendebatur , Advocatos Regii Fiſci non poſſe recuſari in cauſis civilibus ullo modo , ſed exhibitis per Comitem literis Catholicæ Majeſtatis , per quas contrarium ordinatum apparebat , fuit admiſſa ſuſpitio , & in actis hujus ſuſpitionis ſunt præſentatæ copiæ literarum penes Cancellarium Giſelmum .

Or quanto maggiormente dee aver luogo la ſoſpezion del fiſcale in una cauſa criminale , ed in una cauſa così dilicata, ed importante, dove non ſolamente ſi teme , che poſſa le parti avviſare , ma non ſi pone in controverſia , che colle parti conſiglia , non avendo altro in mente , e nel cuore, che vendicarſi contra la Caſa de' Principi di Scilla per lo intenſo odio contra di lei , dall' accennata capitaliſſima nimicizia prodotto ?

Il famoſo Franceſco Maria Prato allegò a ſoſpetto il Conſiglier Rocco per capo d' inimicizia ; e la cagione della inimicizia ſi fu, che , eſſendo ambidue giudici della G. C., nacque diſputa di precedenza tra loro . Ed egli allegollo a ſoſpetto nella Giunta de' beni vacanti , che per ordine del Vicerè dovè eſaminare tutti i decreti de' preamboli, che egli il Prato avea fatto nel tempo , che il contagio cotanto Napoli affliſſe . Ora il Prato (1) così ragionò : *Videant (rogo) Domini Votantes , ſi verificatur ex hoc capite*

(1) *Diſcept. vol.* 3. *cap.* 42. *n.* 38.

te ſuſpitio , quando jura clamant tanti eſſe in propoſito inhærendum recuſationi Judicum , ut nedum verus inimicus , ſed etiam præſumptus recuſari poſſit , ſicuti poſt Abb. *qui deciſiones cumulat , tradit* Fælin. *late* in cap. Cum ſuper de offic. deleg. *vel ſi habeat juſtam cauſam inimicandi* , Jaſon. in l. apertiſſimi , C. de judic. Reg. de Pont. d. dec. 30. n. 3. *& trib. ſeq.* E la ragione , che egli ne adduce , è queſta : *Cum in hoc jurgio de meo honore tuendo agitur , non autem de vino , tritico , aut oleo legato , vel de glande legenda , quæ ſane morti ſimilis cauſa honoris eſt , aiente* Conſulto in præcit. l. iſti quidem. ff. quod met. cauſ. *& docet Apoſtolus*, Expedit magis mori , quam ut gloriam meam quis evacuet, *multa congerit* Luc. de Penn. in l. infamiæ , C. de Decurion. lib. 10. Cæphal. conſ. 295. n. 9. *nam cum vituperio vivens homo mortuus exiſtimatur*, l. 1. §. fin. ff. de contrah. empt. *Ideoque DD. omnes cenſuerunt cauſam honoris eſſe arduam , maximaque conſideratione dignam , ne quis in honore iacturam patiatur* , Crav. conſ. 168. in princ. Menoch. *poſt* alios conſ. 94. & conſ. 96. lib. 1. & conſ. 302. lib. 3. *Nam ut inquit* Duen. *in verb.* Honor , *fama , & honor non poteſt per Judicem reparari , & ob id , qui famæ & honori proprio , pro virili conſulere ſtudet , non damnandus, ſed laudandus venit.* Menoch. conſ. 94. in princ. *ubi multa congerit , referens* Divum Auguſtinum in cap. non ſine 11. quæſt. 3. *damnantem illos , qui famam propriam contemnunt.* E quale ſi fu la deciſione ? *Non interveniat.*

Ora ognuno può da ſe ſteſſo far ragione , quanto la cauſa del Principe di Palazzuolo ſia più delicata , che

 quella

quella del Prato non era ; e quanto più da preſſo tocca l' onore del Principe di Palazzuolo , non meno che di tutta la ſua nobiliſſima famiglia , che la cauſa del Prato non faceva . Chi ſarà mai dunque di ſano intendimento , che, poſta la vera cagione della capitaliſſima nimicizia del fiſcale contra la Caſa de' Principi di Scilla , non ravviſi in tutta la condotta di queſta cauſa, ed in tutti i movimenti, che in eſſa ha fatti il fiſcale , l' avverſione, e l' odio che nutre contro di quella?

III. Capo E qual ſarà egli di capitaliſſima nimicizia ſegno più eſpreſſo , che prendere dalle mani di Giovanni Miller , uomo diffamatiſſimo , e di mille reati inquiſito , alcune lettere , che queſti aſſeriva eſſer del Principe di Palazzuolo , e preſentarle al Re N. S., facendo eſſo Principe di Palazzuolo reo di poco amore verſo il Sovrano delle Spagne , allorchè quì felicemente regnava , e di menomato zelo della ſua gloria ? Noi ſappiam beniſſimo , che ogni fedel vaſſallo è nel preciſo obbligo di far nota alla Maeſtà del Principe ogni qualunque coſa , che attentar altri penſaſſe in manifeſtazione di poco amore , e di menomato zelo della proſperità , e della gloria del Monarca. Ma ſappiamo altresì, che , ciò facendo , e' non biſogna correre a furia, e maſſimamente da coloro , che ſervidori , e Miniſtri ſono del Sovrano ; convenendo tutto operare con miſura , e con cautela . E' queſto avvertimento ſaviſsimo , che il famoſo Caſſiodoro ricordava ſovente nelle lettere, che egli, in nome del ſuo Re Teodorigo, dava a coloro , che eran giudici creati . Quindi leggeſi in

una

una (1): *Nil ſubitum, aut indeliberatum jubemus aſſumi.* Ed in altra (2): *Habes etiam & ferrum, nihilominus incruentum. Cunctator eſſe debet, qui judicat de ſalute.* E finalmente ad un avvocato fiſcale (3): *Ita ergo per medium juſtitiæ tramitem moderatus incede; ut nec calumnia innocentes graves, nec juſtis petitionibus retentatores exoneres.* E pure queſta volta nella ſua condotta l' avvocato fiſcale ha dimoſtrato il contrario. Il crederem dunque noi così imprudente, e tanto ſconſigliato, ſapendoſi generalmente, quanto egli ſia avveduto, e di conſiglio maturo? No, che non è ſtato egli, ma l' antica capitale nimicizia colla Caſa di Scilla, la quale preſtandogli opportuna occaſione alla vendetta, ſviluppò quell' ira, che ſi naſcondeva nell' animo; quell' ira, per cui, ſecondochè S. Gregorio (4) ragionò: *Per iram ſapientia perditur: ut quid, quove ordine agendum ſit omnino neſciatur: quia nimirum intelligentiæ lucem ſubtrahit, cum mentem permovendo confundit.* Egli non poteva di mano del Miller quelle lettere ricevere in virtù dell' officio, che sì degnamente eſercita di avvocato fiſcale del Tribunal della R. C. I capi contra il Principe di Scilla dedotti in Camera da' ſuoi vaſſalli niun rapporto hanno coll' accuſa contra il Principe di Palazzuolo; e poichè aveſſero potuto averlo, era di quella cauſa il fiſcale, ſecondochè ſi è innanzi ragionato, il degniſſimo D. Giuſeppe Caravita. Le rice-

(1) *Lib. 7. form. 8.*
(2) *Eod. lib. form. 1.*
(3) *Lib. 1. Epiſt. 22.*
(4) *Moral. lib. 5. cap. 45.*

ricevè egli dunque, non come un Miniſtro, e ſervidore del Re, ma come un ſuo fedele, amoroſo vaſſallo. E come gli uſcì di mente in un tratto, che, prima di farne uſo, dovea aſſicurarſi della pruova; da che a differenza degli altri delitti, in queſto chi pur non pruova l'accuſa, reo ne rimane, da eſſerne ſeveramente punito. E' queſta ſpreſſa determinazione dello Imperador Graziano, la quale Triboniano, riportandola nel Codice giuſtinianeo (1), ſvisò in guiſa, che tutti i dotti aſpramente ſe ne lagnano, e ritrovan ſua vera lezione nel Codice teodoſiano (2).

Ella dunque dice così: *Jubemus omnes deinceps qui ſcripturas nefarias comminiſcuntur, cum quid in judicio promſerint, niſi ipſi adſtruxerint veritatem, ut ſuſpectæ ſcripturæ, & falſæ reos eſſe detinendos.* Sanno beniſſimo i Signori, che hanno a giudicare, che le *nefarie ſcritture* ſon propriamente quelle, che coſa contengono contra il proprio Principe: così altrove ſi è detto (3): *Nefaria delatio: nefariæ delationis indicia*, e mille altre ſimili eſpreſſioni nelle Coſtituzioni de' Principi s'incontrano. E ſanno ſimilmente, che il *detinere* ci fa comprendere un reo convinto ſenz' accuſa, e ſenza proceſſo, e da condannarſi ſenz' altra pruova (4). A provarſi la falſità di tutte altre ſcritture, che mai ſi preſentano in giu-

(1) *L.* 24. *C. de probat.*
(2) *L.* 7. *C. Theod. de fide teſt. & inſtrum.*
(3) *L.*1. *C. Theod. ne præter crimen Majeſt.*
(4) *L.* 3. *C. Theod. de Juriſd. l.* 9. *ib. de famoſ. libel.* ed altre molte.

giudizio, e' dee preceder l' accuſa contra colui, che le ha preſentate, e devon farſi ſcambievolmente le pruove : chi le preſenta, che ſien vere, chi le contraſta, che ſien falſe (1). Ma eccezione di queſta regola generale è l' accennata legge di Graziano: e delle ſcritture nefarie chi della verità non ne faccia la prova, riman reo, da condannarſi ſenza accuſa, e ſenz'altro proceſſo; tal eſſendo la giuſta, e legale interpretazione, che tutt'i dotti (2) danno a quella legge. Quindi la comune ſentenza de' giuriſti è ſtata, che dove mancan le pruove, non ſia nell' obbligo un fedel vaſſallo di correre ſconſigliatamente all' accuſa, non dovendo eſporſi egli volontariamente a ricever quella pena sì atroce, ſenz' averne commeſſo altro delitto, che di tracotanza, e d' imprudenza. Così ne inſegna l' Alciato (3), così il Menocchio (4), così il Miſingero (5), così il Siſtino (6): e famoſiſſima è la dottrina del Gigante (7), che favella così: *Quæro: an ſola ſcientia ſit punibilis in crimine læſæ majeſtatis, non ſubſequuto aliquo conſenſu, conſilio, vel facto? Breviter videtur dicendum quod ſic, propter atrocitatem & immanitatem ipſius criminis.* Li-

(1) *L. unica* C. *Theod. Victum Civiliter.*

(2) *Cujac. ad d. l.* 24. C. *de probat. Gotofr. ad T.* 7. *C. Theod. de fid. teſt. & inſtrum. Baldovin. Diſput. ad l.* 8. *C. ad l. Jul. Majeſt.*

(3) *In l. Bona fides D. depoſiti n.*16. 17. *& ſeq.*

(4) *De arbitr. Judic. lib.* 3. *cent.* 4. *caſ.* 355.

(5) *Obſervat. Imp. Camer. cent.* 5. *obſerv.* 4.

(6) *De Regalib. lib.* 2. *cap.* 20. §. 31. *& ſeq.*

(7) *De Crim. læſ. Majeſt. lib.* 3. *quæſt.* 2.

Limita tamen prædictam concluſionem, quando talis ſcientia probari non poſſet; nimis enim abſurdum eſſet quod quis teneretur revelare, quod probare non poſſet, cum nemo ſe tormentis ſubmittere debeat, quibus huiuſmodi criminis delator ſupponitur. l. 3. C. ad leg. iul. maieſt. & ſimiliter ſqualori carceris. l. fin. C. de accuſat. Nec culpa eſt in diſcrimine vitæ ſe non ponere, ut inquit gloſ. in l. neminem. C. de infam. qui enim tantum audivit, & non revelavit ex eo quod id probare non poterat, immunis eſt a delicto, per tex. in l. noſtris. in fin. C. de calumniat. & hanc opinionem ſequutum fuiſſe Bal. in quodam ſuo conſ. teſtatur Angel. in d. tract. maleſi. loco præallegato ſubdens, quod Bald. in d. ſuo conſ. dicebat, quod iudices ſequentes opinionem Bar. in d. l. utrum. & homines occidentes ex ea ſola cauſa, quod ſecretum non revelant, quod probare non poſſunt, omnes ſunt homicidæ: & quod Bald. in prædicto ſuo conſ. deplorat memoriam fidelis Militis Domini Joannis Barbadori, qui ob hanc cauſam cum aliquibus ejus ſequacibus fuit decapitatus, quod refert Joan. de Plat. in §. publica. inſtit. de publi. iudic. iſtam opinionem tenuit etiam elegans Doct. And. Alciat. in l. bona fides n. 20. ff. depoſit. & idem in l. 2. §. Cato num. 30. ff. de verbor. obligat. ubi dixit hanc eſſe communem opinionem, ſubdit tamen ſe dubitare de hac opinione, dicens non eſſe verum quod talis ſciens & revelans tormentis ſubijci debeat, quia tex. in d. l. 3. C. ad l. iul. maieſt. loquitur de accuſante aliquem ad pœnam, non in revelante ut Princeps caveat, allegat not. per Socin. in conſ. 202. in 4. vol. Opinionem Barto. & Salycet. in practica ſervari atteſtatur ipſe Angel. loco præallegato, & ibidem Auguſt. de Arim. in ſua additione, quæ incipit

tu

tu autem in hac materia adde quod alias ; dicit illam ſervaſſe, & allegat Bart. in l. 1. §. occiſorum. ff. ad Syllanian. & ibi Angel. & Abb. in c. 1. de reſtit. ſpoliat. & in c. 1. de offic. delegat. & ita tenuit etiam Matth. de Afflict. in c. 1. in §. & bona committentium. colum. 8. verſicul. quadrageſimo, nu. 103. in titul. quæ ſint regal. in uſibus feudor. Iſta ulti. opinio , mihi nimis rigoroſa videtur. La qual dottrina il Bayle (1), che forſe non avea preſſo lui quel libro, formò di ſuo capo, dicendo: *Qui conſilium adverſus Majeſtatem Principis initum cognoverunt, nec probare poſſunt, non tenentur revelare; & qui tales condemnant, non ſunt judices, ſed carnifices.* Il Grozio (2) in ſue lettere a Guglielmo ſuo fratello approva la dottrina del Gigante, e di ſuo ſentimento ſoggiugne: *Quod ſi ad Regem pertuliſſet indicium, nulla habens documenta, periclitaturus fuerat haberi pro falſo delatore.* Ed è celebratiſſimo quel diſtico di Coſtantino Ugenio, che dice: *O legum ſubtile nefas, quibus inter amicos, Nolle fidem* fruſtra *prodere, proditio eſt* (3).

Alle quali coſe bene aggiugner poſſiamo, quanto il noſtro famoſo Giammaría Campana dottamente ſcriſſe nella unica ſua queſtione: *De pœna non revelantis crimen læſæ Majeſtatis.* Nella quale ſoſtenne felicemente, che dove del delitto manca la certa pruova, non eſſere alcuno tenuto di accuſare altrui; ma ſoltanto ſcorgendo in pericolo la ſalute del Principe, avvertirlo sì bene, ma non mai veſtire la figura di accuſatore. Ed egli ne dimoſtra

(1) *Art. Lovis XI. Rim. M.*
(2) *Epiſt. 621. 622. & 627.*
(3) *Menagiana tom. 1. pag. 143.*

ſtra, che il *conſcius*, che merita la ſteſſa pena del reo (1), non può adattarſi a chi ſemplicemente ne abbia la notizia; ma unicamente a coloro, che lo empio nefando conſiglio dimoſtrano in qualche maniera approvare.

E pur chi non ſa, che non per altro delitto al famoſo Franceſco Aguſto Tuano, figliuolo dell' immortale Giacomo Aguſto, fu ſopra indegno patibolo il capo mozzato per mano d' infame carnefice, non ſenza grandiſſimo rincreſcimento, ed angoſcioſo dolore di tutta la Francia, e di tutti i più grandi letterati di tutta Europa, ſe non ſe perchè, avendo la congiura, che voleva ordirſi contra il Sovrano, ſemplicemente ſaputa, non curò rivelarla?

Tutto ciò non poteva cader di mente dell' avvocato fiſcale di Leon, ſe il deſiderio della vendetta non l' aveſſe con acuti, e pungenti ſtimoli acceſo nell' ira: tra le proprietà della quale, elegantemente ſcrivendo Seneca (2), annoverò queſta ben anche: *Dum alteri noceat, ſui negligens, in ipſa irruens tela, & ultionis ſecum ultorem tracturæ avidus.*

Figuriamo ancora non pertanto, che l' avvocato fiſcale di Leon figurato ſi aveſſe, che come giudice poteva egli quelle lettere ricevere dal Miller. Qual pruova, ripiglierem noi, della lor verità il Miller, preſentandole, ne additò? *Sciant cuncti*, dice la legge (3), *accuſatores, eam ſe rem deferre in publicam notionem debere, quæ munita ſit idoneis teſtibus, vel inſtructa apertiſſimis documentis, vel indiciis ad probationem indubitatis, & luce clariori-*

(1) *L. Quiſquis §. Id quod cum. C. ad l. Jul. Majeſt.*
(2) *De Ira lib. 1. cap. 1.*
(3) *L. 25. C. de probat.*

ribus expedita. Dovea il Miller almen dimoſtrare, qual pruova aveſſe egli, che il Principe di Palazzuolo era in Sorrento, donde quelle appajono ſcritte, nel tempo, che nelle lettere è ſegnato. Dovea aver egli documento, che al Principe di Palazzuolo in quel tempo era già ſtato dato il Soprantendente, del quale le lettere ragionano. E dovea far chiaro, che allora ci foſſero, non che altro, ma ſemplici rumori di guerra. Ed in fatti, ſe l' avvocato fiſcale, ponendo giù per breve ſpazio quell' ira, e quel cruccio, di cui fremeva, aveſſe poſto mente a queſte coſe, ſiccome di fare era ſuo preciſo dovere, avrebbe toccato con mano la falſità della lettera; perciò non ci guarderem noi di dire quel, che parrebbe pur ſoverchio a ricordare, che le orecchie del Sovrano non ſarebbono ſtate importunate sì ſconciamente, nè conturbato ſarebbe ſtato il ſuo tranquilliſſimo ſpirito. Ed in vero, eſſendo egli la viva immagine del clementiſſimo Tito, ben dobbiam creder noi, che non ſenza turbamento ſentiſſe, eſſervi pur uno de' ſuoi maggiori vaſſalli, che teneramente non l' amaſſe: Tiberio fu quegli, che anzi che amato, temuto eſſer voleva. Nè formata ſarebbeſi la preſente Giunta di così gravi, e venerandi Senatori, per una ſolenne impoſtura di un uomo, che non merita nè pur la perdita di un ſolo ſguardo. Ponendo egli mente alla data della lettera, e ſcorgendo, eſſere quella ſtata ſcritta di Sorrento ſotto il dì degli otto di Maggio dell' anno milleſettecentocinquantacinque; facil coſa gli ſarebbe ſtata di ſapere, quando il Principe di Palazzuolo ebbe il permeſſo del Re, di poterſi portare in Sorrento. Avrebbe potuto indagare, che con Diſpaccio de' 6. di Aprile del 1757, niente meno

che

che due anni dopo la data della lettera, indiritto al Reggente della Vicaría, ſi dice, di aſpettarſi ſua conſulta, per riſolverſi dove mandare il Principe di Palazzuolo. Indi avrebbe veduto, che, con Diſpaccio de' ventitrè di Giugno dello ſteſſo anno, ſe gli ordina di andare in Sorrento. E perchè non cercare almeno, quale caſa, e di chi il Principe di Palazzuolo, dimorando in Sorrento, abitò? Bene avrebbe egli quindi potuto facilmente dal padrone di quella ſapere, in che maniera era egli ſtato ſoddisfatto della pigione: ed avrebbe allora ritrovata la partita del Banco, che gli pagò il Soprantendente del Principe a' cinque di Settembre dell'anno 1758., dicendo: per pigione della caſa, abitata dal Principe di Palazzuolo dal meſe di Giugno del 1757, quando per ordine di S. M. ritiroſſi in Sorrento.

E veggendo in oltre, che tutta la nefaria lettera ſi raggira nell'eſſerſi dato al Principe di Palazzuolo il Soprantendente, avrebbe facilmente potuto appurare nella Segretería, che il Soprantendente gli fu minacciato coll'accennato Diſpaccio de' 23 di Giugno del 1757, dicendo: *Che ſe non darà ſegno di buono, e ſavio regolamento di caſa, la M. S. gli darà un Soprantendente*: che vale a dire, che ſin allora Soprantendente alcuno non ſe gli era dato. Ed avrebbe nel tempo ſteſſo potuto ſapere, che effettivamente non gli fu dato, ſe non ſe a' ventiquattro di Agoſto dell'anno medeſimo, che è quanto dire, due anni, e tre meſi dopo che quella lettera appare eſſerſi ſcritta. E qua' rumori di guerra, che poteſſero queſte noſtre contrade intorbidare, vi eran nell'anno 1755? Si era la pace già conchiuſa

in

in Aquiſgrana ſin dall'anno 1748, e ſin dall'anno 1749 era ſtata da tutte le Potenze accettata, pubblicata, ed eſeguita. E ſe mai maggior tranquillità poteaſi godere, era propriamente nell'anno 1755, che S. M. la Regina di Ungheria era impiegata a perſuadere i proteſtanti di Auſtria, ed a ſedare le ſollevazioni di Croazia. Non diciam dunque noi bene, che con piccioli, e naturali diligenze, che l'avvocato fiſcale aveſſe uſate, avrebbe toccata con mano la falſità della lettera? Ma nol permiſe quella ira, che lo accendeva, come può ben comprendere chi ſa quanto dolce ſia la vendetta, e con quanto ardor ſi deſidera. Ora che l'avvocato fiſcale ha quella lettera a S. M. preſentata come vera, e che tanto ſconcio ha ella partorito, ben ci va della ſua ſtima, e del ſuo intereſſe, di far quanto mai poſſa eſſere in lui, perchè appariſca ed al Re, ed al Mondo, che quella falſiſſima lettera ſia per vera tenuta, e giudicata.

Dovea in oltre l'avvocato fiſcale eſaminare eſattamente la qualità, la condizione, ed il carattere del Miller. Sentaſi di grazia ciò, che il Balduino (1) ne avverte: *Imo vero fuiſſe veteribus divinum hoc & ſingulare conſilium, ut non ſolum de reo, ſed etiam de accuſatore atque teſte judicare ſe arbitrarentur: et teſtimonia ſic perpenderent, ut omnia animo et mente circumſpicerent: neque quod ex illo diceretur, ex oraculo aliquo dici ſtatim exiſtimarent.*

Ma ſoprattutto egli dovea aſſicurarſi della perſona del Miller, non ſolamente per poterſi pervenire al meritato gaſtigo, giuſta la narrata diſpoſizione della

C ci-

(1) *Diſp. ad l. 8. C. ad l. Jul. Majeſt.*

citata legge di Graziano, ritrovandoſi falſe le lettere, come realmente falſe ſono ; ma ancora perchè , tuttochè quelle foſſero vere , il Miller era ugualmente reo, da che, avendole egli ricevute ſin da venti anni in dietro , le avea tenute ſin oggi naſcoſe ; continuandoſi parimente al ſervigio del Principe di Palazzuolo . Ed egli il Miller in vero, ſe le lettere vere foſſero, ſarebbe quel *conſcius*, di cui parla la legge *Quiſquis*, ſecondochè dottamente ne avviſò il Connano (1) , le cui parole ſono : *Scientiam autem (inquit Ulpianus) ſpectare debemus , quæ habet & voluntatem. Inde conſcium criminis eum dicimus , qui aut commiſit ipſe , aut qui committenti adſenſit , non quo ſciente & cognoſcente perpetratum eſt : neque enim teſtes quibus præſentibus et ſcientibus aliquid factum eſt , dicuntur eſſe conſcii , ſed qui ope et conſilio et voluntate adfuerunt*. E ſecondochè il Campana (2), quanto a propoſito ed accuratamente raccolſe, ci fa ſapere : *Tertio reſponderi poteſt Imperatores in dicto §. id, quod loqui de conſciis, qui non ſolum ſcientes , ſed ſunt etiam ſcelerati adverſus Principem conſilii participes , ita enim in jure accipiuntur conſcii , cum conſcio num punitionem lex aliqua inducit tex. expreſſus in Cap. non oportet 30. q. 3. ubi conſcii accipiuntur , et explicantur conſentientes , et in l. 3. C. ad l. Jul. Majeſt. ibi ab omnibus delicti conſciis , quo verbo denotantur illi, quorum inſtinctu atque conſilio res geſta eſt , tex. in leg. utrum ff. de parricidiis , et ibi gloſ. in verbo conſcii , quam Doctores communiter approbarunt , ut infra etiam tangam , et colligitur*

(1) *Convent. lib.4. cap.16. n.6. pag.266.*
(2) *D. Quæſt. unic. n. 18. et 19.*

gitur ex num. Doctorum adductorum a Farinac. consil. 104. post num. 21. supra triginta, probat tex. in l. 1. C. de Nili agger. non rump. et ibi Bald. Alciat. Latinæ elegantiæ peritissimus in l. bona fides num. 19. ff. deposit. ubi ad interpretationem prædicti §. id quod allег. l. quisquis, tradit differre has voces conscium esse, et scire nec posse dici conscium nisi eum qui sit, et consilii particeps, Calv. in lexico juris in verbo conscius, Connan. lib. 4. Comment. cap. 16. n. 6. Afflic. in allег. §. præterea eodem num. 7., ubi quod in dicto text. §. id quod conscius intelligitur pro culpabili non solum quod sciente, et hanc esse huius latinæ vocis, conscius, vim scripsit Œnotim. in §. alia num. 4. inst. de public. judic. Farinac. qu. 129. n. 45. et qu. 120. n. 154. Colligitur ex Tacit. lib. 15. annal. num. 8. ubi ad rem de conjuratione in Neronem ita tradit, frustra silentium, et fidem in tot consciorum animis, et corporibus sperari, et infra num. 10. accensis indicibus ad prodendum Fænium Rufum quem eumdem conscium, et inquisitorem non tolerabant, quibus in locis, ut ex contextu liquet, conscii coniurationis accipiuntur pro sociis, et participibus coniurationis; immo ipsemet Bart. etiam si alibi dixerit aliud, tamen cum ex professo agit de interpretatione allegat text. §. id quod, illum textum, mutans forte sententiam, de sociis intelligit illam vocem conscii, et nomine sociorum comprehendi participes, non solum scientes est extra controversiam. Farinac. q. 131. n. 24.

A che si può aggiungere il bel motto di Ulpiano (1), che disse: *Quod ait Prætor*, sciente, *sic accipimus de conscio, & fraudem participante*. Senza che si potreb-

(1) *L. 10. §. quod ait. D. quæ in fraud. Credit.*

be di leggieri far parola, che Arnobio (1) non altrimenti intende la forza del verbo *ſcire*, quando, rimproverando a' Gentili, che rinfacciavano a' Criſtiani, per ciò che giornalmente accadeva, che i loro Dii immortali erano aſpramente contra loro irati, avverte loro, che vergognoſa coſa era, fare i loro Dii partecipi delle umane paſſioni, dicendo: *Hoc ergo Dii magni norunt, perpetiuntur, & ſentiunt, quod feræ, quod beluæ, quod mortiferæ continent venenato in dente natrices? Quod levitatis in homine, quod terreno in animante culpabile eſt, præſtans illa natura, & in perpetuæ virtutis firmitate conſiſtens, ſcire aſſeveratur a vobis.* E Servio (2) ancora nello ſteſſo ſignificato l' usò, ove ſcriſſe, del cedro ragionando: *Hoc genus ligni tineam neſcit, corruptionemque ex antiquitate non ſentit.* Sentaſi finalmente ciò, che lo Imperador Coſtantino (3) in tal guiſa ordinò: *Si quis alicui majeſtatis crimen intenderit, cum in hujuſcemodi re convictus, minime quiſquam privilegio dignitatis alicujus a ſtrictiore inquiſitione defendatur: ſciat ſe quoque tormentis eſſe ſubdendum, ſi aliis manifeſtis indiciis accuſationem ſuam non potuerit comprobare, cum eo, qui hujuſmodi eſſe temeritatis (reus) deprehenditur. Illum quoque tormentis ſubdi oportet, cujus conſilio, atque inſtinctu ad accuſationem acceſſiſſe videbitur, ut ab omnibus commiſſi conſciis inſtituta vindicta poſſit reportari.*

IV. Capo. Ma l'avvocato fiſcale di Leon tanto manco, che ſi aſſicuraſſe

(1) *Contra Gent. lib.* 1.
(2) *Ad* 7. *Æneid.*
(3) *L.* 3. *C. ad l. Jul. Majeſt.*

raſſe della perſona del Miller, che anzi gli promiſe tutta la ſua protezione, e tutto il ſuo favore, ſiccome egli ſteſſo il Miller nelle pubbliche botteghe di caffè, di ciò vantandoſi, non ſi è rimaſo di dire. E quale maggiore argomento potraſſi deſiderar mai, che più apertamente ne manifeſtaſſe, che l' acerbiſſimo odio dell' avvocato fiſcale, ogni ragion, e gli occhi della mente di tenebre offuſcandogli, in ferventiſſimo furore l'animo gli acceſe? Se egli tutto armato di zelo, come buon ſervidore, e vaſſallo di S.M., non eſitò punto, anche tralaſciando le dovute neceſſarie precauzioni, ſecondochè narrato abbiamo, di riferire al Sovrano il poco zelo del Principe di Palazzuolo per la gloria, e per la felicità del ſuo glorioſiſſimo Genitore, come poi ſi moſtra così indolente, e contra la ſpreſſa determinazion delle leggi, nel non ritenere il Miller, che nel tempo ſteſſo, che accuſava il Principe di Palazzuolo, ſi faceva reo del delitto medeſimo; imperocchè, avendo taciuto niente meno che per lo ſpazio di venti anni, ed avendo continuato a ſervire il Principe di Palazzuolo, era, ſecondochè noi abbiam dimoſtrato, quel *conſcius*, di cui innanzi ſi è narrato, che ragiona la legge *Quiſquis*? Se il Miller, immediatamente ricevuta la lettera, aveſſe accuſato colui, al cui ſervizio era, ed il cui pane mangiava, ſarebbe ſtato degno di lode, ed avrebbe operato ciò, che ogni fedel vaſſallo è tenuto operare. Ma lo indugio di venti anni l' ha reſo, per dovunque ſi riguarda, un abominevol traditore. E quì maravigliosamente ha luogo quel belliſſimo motto di Demoſtene: *Deeſi aver per nimico il traditore*. Ecco, che l'avvocato fiſcale avea due rei innanzi di ſe: uno accuſato da un vil diſertore, che, eſſendo ſtato ſol-

dato dello Imperadore , deſertò , e tradì il ſegreto del ſuo Signore , andando ad avviſare il Principe di Scilla, che ſi ſalvaſſe, perchè i Tedeſchi aveano ſpedita da Reggio una groſſa partita a farlo prigioniero; da che egli avea fatta prigioniera tutta la guarnizione , che nel Caſtello di Scilla ſi era riparata , dopo che le glorioſiſſime armi di S. M. C. ſi eran già di queſto Regno impadronite . Il Principe di Scilla immemore dell' apotegma di Plutarco : *Che amiſi il proditorio , ma il proditore non lodiſi* , grato a queſto avviſo , non ſolamente il ſalvò , ma il preſe a' ſuoi ſervigi , e diegli onorato , e copioſo pane . Ma che perciò? Egli turpiſſimo ſempre più addivenendo , tanto ne ha fatto , che cento inquiſizioni ſono aperte contra di lui nella regia Udienza di Catanzaro: le cui rubriche ſono in mano del degniſſimo Caporuota Conſigliere D. Gennaro Pallante . Finalmente intentò un giudizio contra il Principe di Palazzuolo , con maniere così improprie , che , per ordine di giudice ſupremo , furono le ſue iſtanze iſvelte dal proceſſo , e lacerate . Un uomo di queſto carato è l' accuſatore dell' altro , nel tempo ſteſſo , che coll' altro è litigante ancora. Ma quello , che è più , un accuſatore sì fatto non produce contra dell' accuſato , ſe non ſe una lettera ad eſſo-lui ſcritta , e che egli ſolo aſſeriſce , eſſer lettera dello accuſato. L'altro reo , che innanzi avea l' avvocato fiſcale , era lo ſteſſo accuſatore , il quale da ſe ſteſſo ſi accuſava della medeſima reità , della quale l' altro accuſava ; imperocchè e' ſi confeſſava *conſcius* del delitto dell' accuſato . Ora chi crederebbe , che l' avvocato fiſcale procede contra co-

lui

lui, che era accuſato da uomo tale, e niuna pruova avendone, ſe non ſe la lettera, che egli ſteſſo aſſeriva eſſer di colui: lettera, che, per poco riflettendoci, falſa appare da tutti i lati: ed allo incontro tralaſcia l'altro, che reo ſi confeſſava, e reo realmente era, qualunque l'eſito foſſe ſtato di quel fatto; concioſſiachè, ſe il Principe di Polazzuolo foſſe ſtato reo, per avere ſcritta la lettera, reo ſimilmente era il Miller, per averla ricevuta, e per aver taciuto niente meno, che venti anni; anzi per aver continuato al ſervizio di lui. E ſe il Principe di Palazzuolo è innocente, ſiccome realmente innocente è, reo rimane il Miller, e di abominevole falſità, e di avere operato nefaria impoſtura contra un Signore, quale il Principe di Palazzuolo è: e ſi procede contra il Principe di Palazzuolo, e ſi rilaſcia il Miller? Ma non ſolamente ſi rilaſcia, che ſe gli promette eziandío protezione, ed ajuto per qualunque ſiniſtro, che mai gli poteſſe avvenire. Non riconoſciamo noi dunque in queſto fatto il nobile corredo, ed i prezioſi arredi della vendetta, e del furore? cioè la nociva, e mortale inimicizia, ed il fermo propoſito di feroce vendetta? Ceſſi pur tuttavía ciaſcuno di maravigliarſi, conoſcendo il ſenno, ed il valore dell' avvocato fiſcale, che noi non ceſſiamo di lodarlo, perciocchè ſon grandi, e nobili le ſue qualità, non eſſendo certamente ciò nuovo ad avvenire. Ben l'avviſò da gran tempo Seneca (1), dicendo: *Sapientiſſimos quoque viros multa delinquere: neminem eſſe tam circumſpectum, cujus non diligentia aliquando ſibi ipſi excidat: nemi-*

(1) *De Ira lib.* 3. *cap.* 24.

nem tam maturum, cujus non graviratem in aliquod fervidius factum casus impingat: neminem tam timidum offensarum, qui non in illas, dum vitat, incidat.

V. Capo Ma sempre più si conoscerà, quanto egli l'avvocato fiscale arde, ed avvampa di odio, e quanto focosamente la vendetta desidera, e come con caldissimo studio, e con infinito ardore d'animo la procaccia, facendosi or da noi parola del quinto capo della ricusa, avendo fin quì ragionato de' soli primi quattro capi. E' si dice nel quinto, che poichè la Maestà del Sovrano si degnò d'incaricare al giudice della G. C. della Vicaría D. Antonino Brancia, perchè si portasse sul luogo a prender informazione intorno le accuse, che i Scillitani avean fatte contra il Barone; e poichè eresse così ragguardevole Giunta; a questa impose di dare le istruzioni al suddetto giudice della maniera, come dovea contenersi. Quindi la Giunta stimò di altra istruzione non dargli, se non quella di portarsi seco gli atti formati dal regio Uditore Orilia, e che in tutto il di più si fosse colla sua troppo conosciuta prudenza regolato. Ma tanto non bastò all' avvocato fiscale. Egli si avvisò, senza averne menomo incarico, di dar segreta istruzione al giudice Brancia, e massimamente, che non dovesse sentire il Principe di Scilla, non ostante che S. M. avesse ordinato ed all' Uditore Orilia, ed alla stessa Giunta, che il Principe di Scilla fosse inteso. Quanto ben diceva adunque Cassiodoro (1) allorchè scrisse: *Quam periculosum est pati judicem rationabiliter iratum!* Ed irato a segno, che per offende-

(1) *Lib.* 12. *epist.* 1.

dere il ſuo nimico ſi avanza così ad oltrappaſſare ſin anche gli ordini ſteſſi del Sovrano! Di che larga teſtimonianza ci fa, e ſicuri ne rende lo ſcorgere, che il giudice Brancia, il cui zelo per la giuſtizia, e la cui oneſtà non ſolamente è troppo nota in queſta Capitale, ma nel Regno tutto altresì, che ha goduto di averlo più anni in diverſe regie Udienze, facendone ſempre encomj per lo ſuo gran merito, il giudice Brancia, diciamo, ſe queſta ſegreta iſtruzione non aveſſe avuta, non avrebbe certamente meſſa difficoltà niuna a ſentire il Principe di Scilla, nè metter la potea in quelle coſe, che meglio ſervivano a dilucidare la verità de' gravami, ſecondochè la M. S. avea ordinato. Ma che altra maggior pruova poſsiamo deſiderare su ciò, di quella, che ci ſomminiſtra il primo capo aggiunto? Non fu egli l' avvocato fiſcale colui, che fece prendere gli atti, che erano in regia Camera, della reviſione de' conti di molti paſſati amminiſtratori della Univerſità di Scilla, che nulla avean che fare colle cauſe del Principe, e della iſpezione non erano della Giunta, e fecegli dare al giudice Brancia, credendo potere per queſta via mortificare, e ſpaventare coloro, che vinti non erano ſtati dalle ſeduzioni del P. Minaſi? Se la Giunta aveſſe creduto, che queſti atti aveſſero potuto in qualche parte influire a ciò, che era di ſuo carico, l' avrebbe ella certamente fatto; ma l' avvocato fiſcale non dovea, nè potea farlo da ſe ſolo. Per molto meno di queſto ſcriſſe il Conſiglier de Ponte (1): *Quarto*

(1) *Conſ.* 141. *n.* 8.

ſi eſt verum, prout præſupponitur in facto, quod prædictus Conſiliarius Alderiſius nimis favorabilis pro parte ſe oſtendit, ac animoſe proceſſit, nulli dubium, quod poterit, ut ſuſpectus recuſari ad text. in cap. 2. de in integr. reſtit. ubi Imol. notat n. 11. Jaſon in d. l. apertiſſime n. 21.

VI. Capo Si rende in oltre più luminoſo tutto ciò, da che il Principe di Scilla, di queſto dubitando, diè ſupplica alla Maeſtà del Sovrano, perchè ſi foſſe degnata di ordinare alla Giunta, che, maſſimamente per le preſtazioni feudali, che egli riſcuoteva, l' abilitaſſe a produrre ſue giuſtificazioni. Fu da S. M. queſta ſupplica del Principe rimeſſa all' avvocato fiſcale, perchè, fattaci ſua iſtanza, l' aveſſe nella Giunta propoſta. Ma niente facendoſene, mentre il giudice Brancia già metteaſi in cammino per prendere le informazioni ordinategli, fu il Principe di Scilla coſtretto di umiliarne nuova ſupplica al Re. Queſta venne rimeſſa al Capo della Giunta, l' ottimo Preſidente del S.R.C. Marcheſe D.Baldaſſar Cito, il quale col ſolito impareggiabil ſuo zelo diè ſubito l' ordine, perchè ſi unìſſe la Giunta; i Miniſtri della quale

VII. Capo tutti ſi moſtraron pronti a congregarſi. Ma che perciò, ſe l' avvocato fiſcale, a cui molto caleva lo indugio, per dar tempo al giudice, che ſi proſeguiſſe nelle informazioni, ſenza ſentir il Principe, anche a ſconcio del vero, e del giuſto, riſpoſe di non potere? E qual pruova vogliam noi maggiore del potente odio concetto contra la Caſa di Scilla, il quale sì profonde radici ha nell' animo poſte dello avvocato fiſcale, e così diſteſi i ſuoi rami, che aduggia di leggieri tutte le ſue più ſquiſite virtù?

E queſto odio non è egli figliuolo della poſſente mortale nimicizia?

Ma eccoci dove l' odio, che l' avvocato fiſcale nutriva nell' animo contra la Caſa de' Principi di Scilla, fa l'ultima pruova del ſuo impeto, e della ſua veemenza. Egli, proponendo l' affare in Giunta, nel tempo ſteſſo, che fece la iſtanza per la verificazione delle lettere, fece iſtanza altresì, chi il crederebbe! per la chiamata non già del ſolo Principe di Palazzuolo, ma di tutta la famiglia della Caſa de' Principi di Scilla. Se la vendetta poteſſe le ſue voci formare, e le ſue parole mandar fuori, tutta lieta, e tutta feſtante direbbe: ecco uno de' miei più diletti, e più cari figliuoli, che al mio alto ſeggio con tutta ſua lena di accoſtarſi procaccia. Ricordianci di grazia, che fu giudicato, eſſer ſoſpetto in tutte le cauſe del Duca di Monteleone quell' avvocato fiſcale, che, dopo formato il proceſſo, e convinto reo di violenze il prefato Duca, fece iſtanza di *Citari*, *& capi*. Nè per altro fu egli ſoſpetto riputato, ſe non ſe perchè fu creduta una sì fatta iſtanza del tutto aſtioſa. Che diremo or dunque noi della noſtra iſtanza? Si preſume, ſenza eſſerſi ancora acquiſtato un ſolo indizio *ad inquirendum*, da che unicamente queſto poteva ſperarſi dalla comparazione del carattere, che non ancora ſi era ordinata, reo il Principe di Palazzuolo di un delitto, che, ſe foſſe ſtato vero, non ſolamente avrebbe infamato lui, ma tutta la ſua nobiliſſima ſignoril famiglia, ed una tale iſtanza ſi profferiſce? Se quella fu dunque riputata aſtioſa, chi non dirà ſanguinolenta eſſer queſta? Anzi, ſe più poteſſe dirſi, nè pur giugnerebbeſi a ſpiegare quell'orrore, che

VIII. Capo

che negli animi nobili, e ben formati ha dovuto produrre. Ecco come gli effetti dell' ira patentemente ſi dimoſtrano. Conoſceva, preſſo il tragico Seneca, la ſteſſa Fedra l' orrore, che naſcer faceva il ſuo peſſimo amore per Ippolito ſuo figliaſtro; ma che perciò? Se alla nutrice, che glielo rammentava, riſpoſe: *Quid ratio poſſit? vicit ac regnat furor*. La ſola animoſità, non che l' odio così feroce, e crudele, è ſempre ſtata baſtevol cagione da render ſoſpetto qualunque ſi foſſe mai ſavio uomo, e prudente. Nè varrà dire, che a queſta iſtanza non ſi diè retta da' ſavj, e ponderati Senatori, che la Giunta compongono, ſe attenderemo ciò, che ſcriſſe il de Marinis (1): *Nec obſtare in caſu propoſito dicebatur, quod Dominus Dux effectualiter non nocuit cum ejus voto, ſtante quod votantes in majori parte concluſionem fecerunt in favorem D. Præſidis, & per conſequens videbatur, quod non aderat cauſa inimicitiæ: nam dictum fuit, quod de jure inimicus dicitur non ſolum qui cum effectu nocuit, ſed etiam ille, qui poſſe fecit ut noceret, & nocuiſſet, ſi potuiſſet, ita Barbat.* in cap. appellantur, de accuſat. *& per Bald.* in l. 1. circa finem, Cod. ſi quacumque præd. poteſt. *& per Hipolyt.* in d. §. præterea n. 8. de qu. *ſed cum dubium non eſſet, quod Dux fecerat id, quod potuit, votando contra, & per ipſum non ſtetit, quin Præſidi noceret, & ſi potuiſſet, ſolus nocuiſſet: ergo — cauſa relata Domino Proregi in Collaterali Conſilio, fuit ex ſupradictis dictum, quod Dominus Præſes non interveniat, ut habeo ex dictis manuſcriptis.*

E

(1) *Variar. Reſol. lib. 1. cap. 209. n. 10.*

(XLV)

E come può quì valere ingegno di avvocato, ovvero deſiderarſi eloquenza di oratore a porre nel ſuo vero aſpetto da qual peſtifero odio unicamente potea naſcer quella sì fatta iſtanza? Perchè diremo ſoltanto, che quanto orrore ci farebbe il delitto, di cui così falſamente ſi fa reo il Principe di Palazzuolo, tanto queſta iſtanza ne arreca. Quelli gli effetti ſono della capital nimicizia, e mortale, a ſcanzare i quali le leggi permettono, poterſi l' avvocato fiſcale ricuſare: imperocchè la mala volontà, ed inſieme la potenza, e la forza è incomportabile coſa, e ferale; ed il laſciarſi unite, è immedicabil piaga, che alla giuſtizia ſi fa. Quindi il famoſo avvocato fiſcale Giambatiſta Larrea (1) non ſeppe in ſua allegazione naſconderlo. Egli, dopo aver detto, che non così facilmente può dirſi ſoſpetto l' avvocato fiſcale, ſoggiugne: *Sin vero gravis inimicitia inter fiſcalem & litigatorem, vel reum interceſſerit, ita ut ea propoſita & probata, juſte timeri poſſit maxime vexandus a fiſcali, tunc illum poſſe recuſari admittendum eſt, quod comprobatur, quia advocatus qui contra me adverſario patrocinium præſtat, ſi meus inimicus probetur, poteſt ab advocatione removeri, ne iratus nocere cupiat, aut læſus ulciſci ſe velit, ut argumento cap. 2. cum duobus ſequentibus, quæſt. 5. cap. omnes, cap. cum oporteat, cap. qualiter 2. de accuſat. cum Speculatore & aliis probavit Alvar. Valaſcus 2. tom. conſult. 124. n. 4. & expreſſe removendum advocatum inimicum, & id caveri*

veri oportere ne ille reis aſſignetur in ſancta Inquiſitione, probavit Penna in directorio, 3. p. comment. 31. tit. de recuſat. Quod equidem multo magis in Patrono Fiſci procedit, qui non ſolum ſuis literis & doctrina cauſam fovet, ſed etiam nomine Regis, & auctoritate, qui ſemper ægre feret injurias irrogari, unde jura naſcuntur, leg. meminerint, Cod. unde vi, Gloſ. 1. in leg. ex hoc jure, ff. de juſtitia, & jure, & gloſſ. verbo Senatus, in leg. Senatuſconſulto, ff. ad Silanianum, & officio vindictam de inimicitia contra litigantem, vel reum ſumere Fiſcalem ſemper Princeps vetavit; quia id recte regendæ rationis vigor expoſtulat, ne quis privata odia publica poteſtate vindicet adverſus leges ipſarum auxilio, ut tradit Simanca lib. 10. Epiſt. 47. Coſa, che in breviſſimo motto avea ſpiegata Cicerone (1), dicendo: *Nullæ ſunt occultiores inſidiæ, quam quæ latent in ſimulatione officii.* Quindi il Re Teodorigo ſcrivendo, preſſo Caſſiodoro (2), a Giovanni uomo Senatore, e Conſulare della Campagna, così ragiona: *Propoſitum eſt pietatis Regiæ, locum injuſtis odiis amputare, & poteſtatis armatæ ſupercilium cohibere reverentia juſſionum. Infeſta eſt ſiquidem humilibus ſuperioris offenſa, cum ad laudem trahitur, ſi vindicta de mediocribus acquiratur. Proinde diu & varia perſecutione jactatus, ad pietatis noſtræ remedia haud irrite convolaſti: afferens eminentiſſimam Præfecturam tibimet eſſe terrori, ne privata in te odia ſatiarentur per publicam diſciplinam. Sed nos, qui donatas di-*

(1) *In Verr. Act. 3.*
(2) *Lib. 3. Epiſt. 27.*

dignitates juſtitiæ parere cupimus, non dolori, contra illicitas præſumptiones noſtra te tuitione vallamus; ut Regiæ Majeſtatis objectu ferventium furor animorum in ſuis cautibus elidatur; & de ſe magis ſumat pœnas protervia, dum cohibetur innoxia. E poſcia reſcrivendo al medeſimo (1), con maggior energía pur diſſe: *Fœdum eſt inter jura publica privatis odiis licentiam dare: nec ad arbitrium proprium judicandus eſt inconſultus fervor animorum. Iniquum quippe nimis eſt, quod delectat iratum. Furentes juſta non ſentiunt: quia dum commoti animo in vindictam ſæviunt, rerum temperantiam non requirunt. Hinc eſt, quod. legum reperta eſt ſacra reverentia; ut nihil manu, nihil proprio ageretur impulſu.* Nè ſono da tralaſciarſi le parole del medeſimo Larrea (2), dicentino: *Et quam exitiale nocumentum ſit cauſſam præbere ut muneris publici prætextu poſſit aliquis vindictam injuriarum vel æmulationum ſumere, & quod ad utilitatem omnium inductum, ut Fiſcalis Officium, in ultionem privatam convertere in commune diſpendium, æquitatis, & juſtitiæ jacturam ex Baldo, Oldabrandino, Iſocrate, Quintiliano, D. Hieronymo, Roberto, Simanca, Arniſeo & aliis probavit D. Valenzuola tom. 1. conſ. 91. num. 28. — Hoc igitur ut vitiari poſſet, congrue admittenda recuſatio Fiſcalis, quando probaretur inimicitiam juſtam a litigatore, vel eum timeri, ut poſſet damnum inferre: & eo caſu recuſationem Patroni Fiſci procedere tenuerunt D. Alfaro de officio Fi-*

Fiſcalis. gloſſ. 17. *num.* 40. *Carraſcus, ad leges Recopil. c.* 9. *de recuſ. num.* 43. *& ex Boherio deciſ.* 258. *n.* 8. *Scipione, Rovito, Graveta, Valaſio, Jacobo Laurentio, Deciano, & aliis, in Neapoli, & Sicilia hanc recuſationem admitti, tradit Maſtrillus, deciſ.* 214. *n.* 12. *cum ſeqq. & poſt illum ex Paponio & aliis noviſſime tenet doctus Fontanella* 1. *par. deciſ.* 30. *num.* 6. *cum ſeqq. ex Antonio Mornaco, & aliis relatis noviter hanc eamdem ſententiam tenet doctiſſimus Joannes de Solorzano* 2. *tomo de Indiarum Gubernatione lib.* 4. *cap.* 6. *num.* 21. *cum ſequent.*

IX. Capo Ma quanto più innanzi procederemo, tanto maggiormente cotanta verità acquiſterà maggior forza, e più efficace vigore. Eletti dalla Giunta i due periti a riconoſcere ſe il carattere delle ſoſcrizioni di quelle lettere effettivamente foſſe del Principe di Palazzuolo, l' ordine giudiziario voleva, che l'attuario della cauſa aveſſe portato a' periti le lettere, ed aveſſe loro notificato l' appuntamento della Giunta; e maſſimamente, che quella non avea già ordinato, che la perizia ſi faceſſe colla preſenza del commiſſario, e dell' avvocato fiſcale. Avrebbeſi ancora per ſopraffina cautela potuto fare, che il commiſſario di propria bocca aveſſe partecipato a' periti l' appuntamento della Giunta: e fin quì ſconcio non ci ſarebbe ſtato. Ma che vuol dire quel farſi ritrovare il fiſcale in caſa il commiſſario, quando vi andarono i periti eletti? Che vuol dire quel farſi dare anticipatamente da eſſi periti, e Dio ſa con quali dimande, il ſentimento loro su quelle lettere? Ciò appare dalla ſteſſa relazion de' periti medeſimi. E ſe queſta non ſarà ſuggeſtione, quale direm

noi

noi, che ſuggeſtione ſia? Ulpiano (1) così diſſinì: *Qui quæſtionem habiturus eſt, non debet ſpecialiter interrogare*, an L. Titius homicidium fecerit: *ſed generaliter, quis id fecerit: alterum enim magis ſuggerentis, quam requirentis videtur: & ita D. Trajanus reſcripſit*. Ognun vede, che quella dimanda, che a' periti ſi fece, non potea farſi da qualunque miniſtro della Giunta, dappoichè ognun ben ſa, che la giurisdizione è ſtata da S. M. comunicata al congreſſo di que' tali miniſtri, e non particolarmente a ciaſcuno. Or quanto meno far ſi potea dal ſolo fiſcale, ovvero a ſua iſtanza? Queſta dimanda opera più toſto il mettere in cammino i periti di ciò che ſi deſidera con efficacia, ed avidamente ſi cerca da loro, anche in iſconcio del vero. Il voler ſapere, ſe di quelle lettere, che ſe gli moſtravano, era il carattere tutto ſimile a quelle altre lettere, che erano negli atti del S. C., era lo ſteſſo, che anticipatamente ſapere, ſe quel carattere effettivamente era del Principe di Palazzuolo; concioſſiachè gli ſteſſi periti, con altra loro relazione al S. C., avean detto, che il carattere delle lettere, colà preſentate, era carattere del Principe di Palazzuolo. Or niente diſſimile da queſta interrogazione, fatta a' periti, potrebbeſi dir pur quella, che Aguſto fece ad un reo di parricidio, avendo piacere, che il negaſſe. E' gli interrogò così: *Certe patrem tuum non occidiſti* (2)? E tutto ciò non

(1) *L. 1. §. 21. D. de quæſt.*

non dimoſtra la premura grandiſſima, e lo impegno dell' avvocato fiſcale di far reo di sì abominevol delitto, ſecondo ſuo avviſo, il Principe di Palazzuolo?

Appena, a dire il vero, poſſiamo laſciarci credere, che alcuno ſia così poco avveduto, nè così ſemplice, che ſi dia ad intendere, che l' avvocato fiſcale di Leon abbia tutte le narrate coſe operate per ſemplice zelo della ſua carica: concioſſiachè ciò non ſi crederebbe, nè pure quando egli non aveſſe grande, e giuſta cagione di ſdegno, e di odio contra la Caſa de' Principi di Scilla, da che in tutte le ſue maniere in queſta cauſa tenute, e praticate, ha coſtantemente dimoſtrato fermo penſiero, e propria e particolar cura, e deliberato intendimento di offendere, ed oltraggiare, per quanto era in lui, la famiglia tutta de' Principi di Scilla. E ſe non foſſe ad evidenza dimoſtrato, da quanto abbiam poco di ſopra narrato, a che ſieno intente tutte le ſue mire, ed a qual fine, ed a qual termine vadino i deſiderj ſuoi; ſiam certi, per quel che ſi è ſoprabbondantemente conoſciuto, che niun ſuo penſiero, niun atto, niun paſſo, niuna parola, niun cenno ad altro intende, nè altro operà, nè d' altro ha cura, che di far comparir reo il Principe di Palazzuolo di quel delitto, che troppo chiaramente ſi è fatto conoſcere, non aver egli mai operato; e di far credere quel delitto, ancorchè commeſſo ſi foſſe, per tutt' altro di quello, che realmente ſarebbe.

X. Cap. E quando ogni altra pruova mancaſſe, baſterebbe da ſe ſolo l' ultimo capo della ricuſa, in cui ſi narra, che

che avendo i periti fatta la lor relazione, ed avendola presentata, perchè non intieramente piacque all' avvocato fiscale, fu loro renduta, e furono essi con minacce, e spaventi obbligati a correggerla in quelle parti, che all' avvocato fiscale non piaceva; e rifarla intieramente a suo modo. Or, se questo fatto solo, del quale ben possono di leggieri accertarsi i Signori, che hanno a giudicare, renda senza dubbio al di là di sospetto qualunque avvocato fiscale, nella loro discreta considerazione sia posto. Ed il tenere ancor oggi, dopo proposta la ricusa, continue segrete conferenze col P. Minasi, che è l' altro de' capi aggiunti, non fa egli sospetto l' avvocato fiscale, come quegli, che dee di necessità presumersi, che in quelle consiglia la maniera, ed i modi da poter render vana la proposta ricusa; che è quanto dire, che ha fatto causa sua propria lo intervenire in questa causa? E siccome per suo consiglio si diè la supplica a S. M., quando la causa de' gravami si agitava in regia Camera, perchè anch' egli potesse intervenirci da fiscale, così ora egli consiglia, come si possa ribatter l' allegata sospezione. Ma i gravi Senatori, che hanno a giudicare, conoscendo la vera indubitabil cagione della crudele nimicizia, conceputa nell' animo dell' avvocato fiscale contra la Casa de' Principi di Scilla, e che tutti i modi tenuti in questa causa apertamente manifestano, che quanto si è da lui operato, è stato effetto solo di quella implacabile ferocissima ira, che ad altro non intende, nè ad altro aspira, se non se ad una memora

che abbia egli ad intervenire in queſta cauſa, ed in tutte le altre, attenenti alla Caſa de' Principi di Scilla.

A' 27. del 1776.

VA 1
1546621